

Rimini 12.6.2008

Egr. Sig.  
SINDACO  
Comune di Rimini

## **Rivedere il Regolamento comunale ICI per dare certezze ai cittadini**

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,

preso atto

che a seguito dell'adozione del D.L. n.93 del 27.5.2008 di abrogazione dell'ICI sulla prima casa e a tutte quelle unità immobiliari ad essa assimilata dal Comune con proprio Regolamento;

visto

l'art.7 comma 2 del Regolamento Comunale con il quale “è considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta, l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale”;

tenuto presente

l'interpretazione resa nota pubblicamente dall'Amministrazione Comunale con la quale si sottolinea che tale equiparazione non può sussistere nel caso di specie in quanto limitata esclusivamente all'applicazione della aliquota ridotta vigente per la prima casa (6°/òò);

atteso

che l'aliquota della prima casa attualmente è stata azzerata per cui nel caso in esame l'applicazione della stessa aliquota comporta l'azzeramento del tributo;

considerato inoltre

che come disposto nei Regolamenti adottati da numerosi altri Comuni l'assimilazione all'abitazione principale è stata estesa anche ai parenti in linea retta fino al 3° grado che occupano le unità immobiliari come abitazione principale;

che altri Comuni concedono la suddetta agevolazione in presenza di un contratto di comodato gratuito stipulato a favore di parenti e affini;

che in presenza di quanto sopra sembra urgente una modifica delle norme regolamentari vigenti, ciò anche in considerazione del fatto che esistono altri punti del Regolamento che vanno affrontati e chiariti quali ad esempio l'applicazione del coefficiente di deprezzamento del 25% in presenza di Comparti limitato al solo valore venale attribuito dal Comune e non anche per i valori scaturiti in qualunque altra pratica fiscale, ad esempio:

Un Comparto per il quale il Comune ha stabilito un valore venale di euro 100 al mq. sul quale scatta la riduzione del coefficiente di deprezzamento del 25% l'ICI viene calcolata sul valore di 75 euro al mq.

Se lo stesso terreno venisse venduto al prezzo di 200 euro al mq. in base al Regolamento, il Comune chiederebbe la maggiorazione di imposta in funzione del nuovo valore senza applicare il coefficiente di deprezzamento (25%) ancorché si sia sempre in presenza di un comparto.

Se il Comune ha fatto una valutazione inferiore al valore di mercato non è giusto che a fronte di questo errore il contribuente non possa usufruire dello sconto.

Se il Comune avesse fatto una valutazione corretta la clausola di deprezzamento sarebbe scattata automaticamente.

A fronte di quanto esposto chiede

- 1) se l'Amministrazione Comunale non debba rivedere urgentemente tutte le condizioni regolamentari del pagamento dell'ICI che non sono più rispondenti alla situazione attuale, almeno per correggere le distorsioni esistenti dal prossimo anno;
- 2) se, stante l'aleatorietà sulla interpretazione applicativa delle nuove norme inerenti l'esenzione ICI non debba essere garantita dalla Amministrazione Comunale la non applicazione delle sanzioni in forza dello Statuto del Contribuente.

Gioenzo Renzi